

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

1. In data 17.5.2012 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento per un importo lordo pari a € 39.960,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 333,00 ciascuna.
2. Successivamente, con data di riferimento 31.10.2015, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 40. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 1.172,80 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica" e di € 1.278,40 a titolo di "rimborso commissioni per gestione interna rischio creditizio".
3. Con ricorso presentato in data 28.5.2019, preceduto da reclamo in data 5.4.2019, parte ricorrente, con l'assistenza un'associazione a tutela dei consumatori, contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso di una somma pari a € 3.123,45, di cui € 233,33 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria, € 1.571,77 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario, € 652,68 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni intermediario del credito, € 666,00 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per il soggetto finanziatore, € 375,62 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per gestione pratica, - € 376,27 quale eccedenza di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata a fronte delle commissioni intermediario del credito per gestione pratica, € 0,32 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per la gestione



interna del rischio creditizio, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata.

4. Con le controdeduzioni l'intermediario resistente premette di aver provveduto, prima della presentazione del ricorso, al rimborso al ricorrente delle spese di istruttoria, secondo il criterio *pro rata temporis*, mediante assegno di € 233,33 inviato al rappresentante volontario. Aggiunge inoltre, tramite integrazione al ricorso, di aver provveduto al rimborso al ricorrente delle commissioni per il soggetto finanziatore, secondo il criterio *pro rata temporis*, mediante assegno di € 689,00 (inclusivo di € 20,00 per spese di presentazione del ricorso) inviato al rappresentante volontario. Allega copia di entrambi gli assegni e evidenza del relativo invio.

5. Espone, relativamente alle commissioni, che i costi e le condizioni del contratto stipulato dal ricorrente sono stati dettagliatamente indicati nel SECCI, ove è specificata la natura continuativa o meno degli stessi, tramite descrizione alle attività correlate. Inoltre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è specificato qual è l'importo da restituire, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

6. Chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

Ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto a pagare l'importo specificato nel contratto.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del



criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

6. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* spese di istruttoria, delle commissioni per l'intermediario, delle commissioni per l'intermediario del credito, delle commissioni per il soggetto finanziatore, delle commissioni di gestione pratica, delle commissioni per la gestione interna del rischio creditizio. L'intermediario fornisce evidenza dell'intervenuto rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento, delle spese di istruttoria e delle commissioni per il soggetto finanziatore. Non fornisce evidenza del pagamento delle commissioni per l'intermediario incaricato.

7. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare *pro rata temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e oneri assicurativi, è pari a € 2.221,12, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	40	rate residue	80	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni intermediario				2.357,65	1.571,77		1.571,77
Commissioni intermediario del credito				979,02	652,68		652,68
Commissioni soggetto finanziatore				999,00	666,00	669,00	-3,00
Commissioni spese istruttoria				350,00	233,33	233,33	0,00
Commissioni gestione pratica				563,43	375,62		375,62
Commissioni intermediario del credito per gestione pratica				1.194,80	796,53	1.172,80	-376,27
Commissioni intermediario per gestione interna rischio creditizio				1.918,08	1.278,72	1.278,40	0,32
Totale							2.221,12

Le spese di presentazione del ricorso, pari a € 20,00, sono state già rimborsate dall'intermediario resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4681 del 12 marzo 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.221,12.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA